



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **40** del **05.10.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche al 'Regolamento generale delle entrate tributarie e accertamento con adesione'.

L'anno **duemilasedici** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
PEZZOTTI AMILCARE	P
RAFFELLI RAMONA	P
ALBERTINI ARTURO	P
GELFI PAOLO EGIDIO	P
MURA CRISTIAN	P
GATTI TIZIANO	P
VIVENZI ELENA	A
PITOSI MICHELE	P
MAFESSONI SANTINO	P
BULGARI MAURIZIO	P
NEGRI MARIA	P
ANDREIS MARIUCCIA	P

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. *Giuseppe Andreoli*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione modifiche al 'Regolamento generale delle entrate tributarie e accertamento con adesione'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 6 del 04/05/2012 è stato approvato il *Regolamento generale delle entrate tributarie e accertamento con adesione*;

che detto Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 31/03/2014;

Considerato che al fine di agevolare le riscossioni delle entrate comunali, si rende necessario modificare l'art. 8 e l'art. 21 di detto Regolamento nel senso precisato nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che al n. 17290 del 29.09.2016 è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti di questo Comune in merito alle modifiche di che trattasi;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 11; **Contrari:** 0; **Astenuti:** 1 (Andreis);

D E L I B E R A

1. di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le modifiche al "*Regolamento generale delle entrate tributarie e accertamento con adesione*" come sotto precisato:

a)-l'art.8 viene modificato come segue:

Art. 8 Dilazioni di pagamento

1.Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni e nei limiti seguenti:

- *durata massima: trentasei mesi;*
- *versamento immediato della prima rata;*
- *il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso;*
- *applicazione degli interessi legali;*
- *inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;*

2. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure di riscossione coattiva (ingiunzione di pagamento).

3. Il funzionario responsabile del tributo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, emette un proprio provvedimento con cui concede la rateizzazione, ovvero respinge l'istanza.

b)-l'art.21 viene modificato come segue:

Art. 21 Esonero dalle procedure

1.Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento, all'iscrizione a ruolo coattivo e ai rimborsi dei tributi comunali qualora l'importo netto da recuperare o da rimborsare, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi i € 20,00.

2.La Giunta comunale con propria deliberazione e su conforme relazione dell'Ufficio Sociale può disporre l'esenzione nei confronti di soggetti in stato di bisogno;

3. di dare atto che il testo degli articoli come sopra modificato era il seguente:

a)-Art. 8 Dilazioni di pagamento:

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e s.m.i. possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: quarantotto mesi;*
- versamento immediato della prima rata;*
- il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso;*
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista;*
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.*

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente ad un terzo delle somme complessivamente dovute.

b)- Art. 21 Esonero dalle procedure

1. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento, all'iscrizione a ruolo coattivo e ai rimborsi dei tributi comunali qualora l'importo netto da recuperare o da rimborsare, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi i € 20,00.

4. di dare atto che il testo del “*Regolamento generale delle entrate tributarie e accertamento con adesione*” alla luce delle modifiche approvate con il presente atto è quello che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con votazione **favorevole unanime**;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.